



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

3° Settore LLPP Tecnico Manutentivo

3° Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo

Inserimento N. 8 del 01/03/2021

Ordinanza n. 7 del 01/03/2021

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA PROFILASSI CONTRO LA
"PROCESSIONARIA DEL PINO"**

SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati rilevati in passato alcuni focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea), ragione per cui è presumibile che si possano verificare altri casi ;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RILEVATO inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

VISTE le seguenti norme:

- D.M. 30 ottobre 2007;
- L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", art. 13;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18/04/2016 n. 541 Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili";

VISTI gli artt. 7-bis e 50 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 "testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 869/1981 e ss.mm.ii;

ORDINA

1) Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare nel periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 20 aprile di ogni anno, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (Pinus nigra) in particolare;
- pino domestico (Pinus pinea)
- pino silvestre (Pinus silvestris);
- pino marittimo (Pinus pinaster);
- varie specie di cedro (Cedrus spp);

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere ecc.) rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.

3) Fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici), o mezzi di complemento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);

4) Di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate.

5) Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

AVVISA

- 1) Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
- 2) Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- 3) Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

INCARICA

Delle verifiche conseguenti all'emanazione della presente ordinanza i seguenti Enti:

- Servizio di Polizia Locale del Comune di San Cesario sul Panaro (MO) ;
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di Modena.

DISPONE

Che, fatte salve le diverse sanzioni indicate all'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 per le fattispecie contemplate, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata;

INFORMA

Che contro il presente atto è possibile esperire:

- ricorso giurisdizionale presso il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Provinciale di Bologna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza o, in alternativa,
- ricorso amministrativo al Presedente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Al servizio Polizia Locale di San Cesario sul Panaro (MO)
- Al comando Carabinieri Nucleo Forestali Modena
- Servizio Fitosanitario Regionale sede di Modena;

Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on line, per 30 giorni a partire dalla data odierna, e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza dei nidi di processionaria presso piante di parchi e aree pubbliche all'Ufficio Settore Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo al nr 059/936700,

ovvero al consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena: tel. 059/243107 mail:
fitosanmodena@regione.emilia-romagna.it

San Cesario sul Panaro, 01/03/2021

Sindaco
Zuffi Francesco

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>)